



STATUTO

"Fondazione TERESINA GIROLDI FORCELLA ETS"



PREMESSE STORICHE

Con testamento segreto redatto in data 12 gennaio 1891, consegnato al dr. Maffi Alessandro notaio in Cremona in pari data che lo registrò nel proprio repertorio al n. 133, la Nobile Sig.ra Teresa (Teresina) Girolodi Forcella, nata Reboldi, dispose che alla propria morte il proprio patrimonio venisse utilizzato per l'istituzione e per il mantenimento perpetuo di un ricovero per poveri cronici d'ambo i sessi con annessa una sala per bambini ed altra per adulti ammalati, con la raccomandazione del mantenimento della **"natura autonoma dell'Istituto medesimo"**. Con il medesimo atto testamentario la stessa legò, tra l'altro, all'Asilo Infantile Ugoni di Pontevico la somma di Lire 20.000 (ventimila) da pagarsi alla morte del suo secondo marito Nobile Paolo Forcella.

L'Opera Pia venne eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 30 luglio 1905 che dispose altresì l'approvazione dello statuto dell'ente datato 4 luglio 1905. Al nuovo ente fu dato il nome di Opera Pia "Ricovero Girolodi Forcella", dai cognomi dei due successivi mariti della benefattrice che così volle ricordarli, e tale denominazione rimase inalterata fino al 1987 quando, con deliberazione della Giunta regionale n. 22261 del 24.7.1987 e successivo decreto del Presidente della Giunta regionale n. 18766 del 23.9.1987, venne modificato l'originario statuto dell'ente; a seguito di tale modifica delle disposizioni statutarie l'ente assunse la denominazione di Centro di Servizi Sociosanitari "Girolodi Forcella".

Fortissimo è sempre stato anche il legame con l'Opera Pia "Sala Infantile Forcella" con sede alla frazione Chiesuola di Pontevico, eretta in Ente Morale con R.D. 25/07/1920, istituita dal Nobile Cav. Paolo Forcella (secondo marito della Fondatrice) per l'accoglienza di bambini in età prescolare della stessa frazione.

L'O.P. "Sala Infantile Forcella" ha svolto la propria attività istituzionale ininterrottamente fino all'anno 1972 ed è stata dichiarata estinta nell'anno 1985.

I principali motivi di vincolo tra le OO.PP. "Ricovero Girolodi Forcella" e "Sala Infantile Forcella", secondo quanto risultante dalla documentazione agli atti, sono così riassumibili:

- condivisione dello stesso Consiglio di Amministrazione;
- condivisione dello stesso Segretario;
- condivisione dello stesso Tesoriere;
- funzione di Direttrice attribuita ad una Suora del "Ricovero Girolodi Forcella".

Le origini dell'Asilo Infantile di Pontevico risalgono invece ad una pubblica sottoscrizione e ad una serie di deliberazioni del Consiglio Comunale di Pontevico, l'ultima delle quali datata 3 novembre 1867, con le quali l'amministrazione comunale avviò le verifiche per studiare la possibilità di realizzare una scuola infantile in Pontevico e successivamente dispose la donazione di una parte della casa comunale per la costruzione dell'Asilo; la donazione, verbalizzata con atto pubblico del 19 novembre 1873 a rogito del dr. Bartolomeo Cupis, notaio in Pontevico, venne perfezionata con successivo decreto dello stesso notaio in data 2 settembre 1879, autorizzata con Regio Decreto 1 gennaio 1880 ed atto di accettazione del notaio Cupis del 22 novembre 1880. L'Asilo venne eretto in ente Morale con Regio Decreto 14 settembre 1873. A seguito della donazione disposta dal Sig. Filippo Ugoni e verbalizzata dal notaio dr. Bartolomeo Cupis con atto pubblico del 1° giugno 1873 rep. n. 2136-470, il Regio Decreto 26 novembre 1882 autorizzò l'Asilo Infantile di Pontevico ad assumere la denominazione di "Asilo Infantile Ugoni".

Lo stesso, in occasione di successive modifiche statutarie, assunse la denominazione di "Scuola Materna F. Ugoni".

In conseguenza dell'abrogazione della legge 6972/1890 ed in ottemperanza alla legge regionale 13 febbraio 2003, n° 1 i consigli di amministrazione delle due istituzioni pubbliche Centro di Servizi Sociosanitari "Giroldi Forcella" e "Scuola Materna F. Ugoni" deliberarono la fusione per accorpamento delle due II.PP.A.B. e la conseguente trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro dell'ente risultante dalla trasformazione delle due originarie istituzioni; l'ente risultante assume la denominazione di "Fondazione Giroldi Forcella - Ugoni" e successivamente nel 2013 trasformandosi ed inscrendosi in apposito registro in Onlus divenendo "Fondazione Giroldi Forcella Ugoni Onlus".

Ora a seguito della legge di riforma del Terzo Settore, principalmente definita dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) e da successivi decreti attuativi, che tra le altre cose abroga la figura delle ONLUS e stabilisce nuove regole, con delibera del 5 MARZO 2026 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'assunzione della qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) provvedendo di conseguenza all'obbligatoria iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)

Articolo 1 - Denominazione, sede, durata e natura giuridica

- 1.1 È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una fondazione avente la **nuova denominazione: "Fondazione Teresina Giroldi Forcella ETS"**.

La Fondazione aggiungerà alla propria denominazione anche l'espressione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" non appena iscritta al Registro Unico



Nazionale del Terzo Settore, delegandosi tutte le attribuzioni necessarie a tal fine al Presidente del Consiglio di Amministrazione, come infra nominato.

- 1.2 La denominazione della Fondazione, ed ogni segno distintivo ad essa relativo, verrà riportata nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed utilizzata nello svolgimento delle attività della stessa.
- 1.3 **La Fondazione ha sede legale a Pontevico (BS), in via Cavalieri di Vittorio Veneto 9/A.** In caso di modifica della sede legale all'interno del medesimo Comune, questa dovrà essere comunicata all'autorità di controllo ai fini dell'iscrizione del RUNTS, ovvero negli ulteriori registri prescritti per legge, senza la necessità di modificare il presente statuto. La modifica della sede, al di fuori del Comune di Pontevico (BS), comporta modifica statutaria, da adottarsi con atto pubblico e da iscriversi nel RUNTS, ovvero negli ulteriori registri previsti per legge. La Fondazione opera sul territorio nazionale.
- 1.4 Il consiglio di amministrazione potrà deliberare in merito alla istituzione di sedi secondarie, uffici e centri operativi, al fine di svolgere le finalità perseguite dalla Fondazione, nonché per supportare e promuovere le attività di quest'ultima.
- 1.5 La fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Oggetto e scopo

- 2.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro secondo la volontà della fondatrice, si pone quale obiettivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tramite l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere del D. Lgs. 117/2017:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare, la Fondazione svolge la sua attività nei settori della beneficenza, dell'assistenza sociale, socio sanitaria e sanitaria in favore di

- a. Soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- b. Soggetti di ogni età affetti da forme di disabilità fisiche o psichiche;

- 2.2 Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, e nei limiti fissato dallo stesso, la Fondazione potrà altresì svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa applicabile. Le attività diverse sono indicate dal Consiglio di Amministrazione.
- 2.3 La Fondazione esplica le proprie attività in conformità alle finalità statutarie secondo la normativa vigente; in assenza di specifica regolamentazione nell'ambito territoriale, le attività della Fondazione saranno svolte preferibilmente a favore dei cittadini di Pontevico e dei Comuni limitrofi.
- 2.4 Le finalità e le attività sopra indicate potranno essere, perseguite e svolte dalla Fondazione anche cooperando, operando in collaborazione, supportando e promuovendo l'attività di istituzioni di diritto pubblico, privato e canonico, sia aventi natura commerciale che non commerciale. La Fondazione può dotarsi di regolamenti esecutivi, di gestione e funzionamento, per l'organizzazione dell'Ente. La Fondazione può operare anche attraverso volontari ai sensi e nel rispetto di quanto dettato dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017
- 2.5 La Fondazione è apolitica.

Articolo 3 - Patrimonio della Fondazione e fondo di gestione

- 3.1 Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dagli inventari redatti rispettivamente in data 22/07/2003 - 20/10/2003 ed in data 14/02/2001 - 11/10/2003, approvati dai Consigli di

firmi



Amministrazione con deliberazioni n. 43 del 20/10/2003 e n. 25 del 20/10/2003, e successive variazioni ed integrazioni.

- 3.2 A seguito della costituzione, il patrimonio della Fondazione potrà essere aumentato ed integrato con le seguenti modalità:
- da ogni bene, mobile od immobile, ed elargizione che sia da chiunque donato, legato o lasciato in eredità alla Fondazione e destinato espressamente ad incrementarne il patrimonio;
 - da contributi da parte dello Stato, delle regioni, di enti locali, di altri enti od istituzioni di diritto pubblico, privato e canonico;
 - da contributi da parte dell'Unione Europea o enti ed organizzazioni internazionali;
 - dai ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, ricevute nei limiti del D.Lgs 117/2017 che il consiglio di amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio;
 - ogni altra entrata compatibile con la Fondazione e la propria natura ed il D.Lgs 117/2017.
 - Proventi derivanti da attività diverse
 - La Fondazione potrà inoltre finanziare le proprie attività di interesse generale, attraverso la raccolta di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017
- 3.3 Il Consiglio di Amministrazione deve amministrare l'ente con l'obbligo di conservazione e mantenimento del patrimonio
- 3.4 Il patrimonio, come di volta in volta incrementato dovrà essere utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3.5 Tutte le erogazioni di denaro, ad eccezione di quelle costituenti il Fondo di dotazione iniziale, che verranno elargite alla Fondazione, dai sostenitori e/o da terzi soggetti dovranno essere effettuate secondo le modalità e formalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
- 3.6 Non potranno essere distribuiti, neppure in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione nonché fondi o riserve comunque denominate a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili e/o avanzi di gestione saranno reinvestiti per lo svolgimento delle

attività statutarie ai sensi della normativa applicabile ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Articolo 4 - Esercizio finanziario, bilancio consuntivo

- 4.1 L'esercizio economico-finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 4.2 Entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di chiusura di ogni esercizio e comunque in tempo utile per il deposito presso il RUNTS nei termini di legge, il consiglio di amministrazione provvede a predisporre ed approvare il bilancio consuntivo ed i suoi allegati, la relazione di missione e qualsiasi altra forma di rendicontazione prevista dalla legge sulle attività svolte durante l'esercizio decorso e il bilancio sociale previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio dovrà essere redatto nelle forme previste dalla Legge e secondo criteri di competenza e/o di cassa come previsto dalla legislazione vigente in materia. Dal momento dell'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di redazione del bilancio, nonché le forme di pubblicità dello stesso, sono comunque disciplinate dagli art. 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, salvo diverso obbligo di legge.
- 4.3 Il progetto di bilancio consuntivo e la relazione di missione predisposti dal consiglio di amministrazione devono essere messi a disposizione dell'Organo di controllo ed al Revisore Legale dei Conti (se nominato), almeno 15 (quindici) giorni prima la data della riunione per la loro approvazione, ai fini della predisposizione dell'apposita relazione da parte dell'organo di controllo.
- 4.4 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5 - Organi della Fondazione

- 5.1 Sono organi della Fondazione:
- **il consiglio di amministrazione;**
 - **il Presidente della Fondazione;**
 - **il Direttore Generale;**
 - **l'Organo di controllo;**
 - **il Revisore Legale;**
- 5.2 Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di istituire ulteriori organi della Fondazione, sia di natura monocratica che collegiale, commissioni e comitati, per lo svolgimento di specifici incarichi e delle attribuzioni,



numero dei membri, durata in carica e funzionamento.

Articolo 6 - Consiglio di amministrazione

- 6.1 Nel rispetto delle volontà testamentarie della Fondatrice, di mantenere la natura autonoma dell'ente - anche secondo e nei limiti di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D. Lgs, 117/2017, in merito alle ex IPAB trasformate in enti di diritto privato e quindi come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, senza configurare alcun mandato fiduciario con rappresentanza- il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri nominati dal Sindaco di Pontevico (BS), due dei quali preferibilmente rappresentativi della Parrocchia e delle principali realtà associative operanti nel territorio comunale in ambito socio assistenziale.
- 6.2 Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne farà le veci **il Vice Presidente**, nominato dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza o impedimento del Vice Presidente le funzioni sostitutive sono assunte dal consigliere più anziano in carica. In caso di parità di anzianità di carica, le funzioni sostitutive sono assunte dal consigliere più anziano per età.
- 6.3 I membri del consiglio di amministrazione durano in carica per 5 (cinque) esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario di tale periodo e alla scadenza possono essere rinominati fino ad un massimo di tre mandati.
- 6.4 I membri del consiglio di amministrazione non possono percepire compensi o indennità, in qualsiasi forma, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico, regolarmente documentate.

Articolo 7 - Requisiti e incompatibilità degli amministratori

- 7.1 Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione soggetti con esperienza nei settori sanitario, socio-sanitario, sociale, amministrativo-contabile, giuridico e tecnico, o che abbiano ricoperto, per almeno due anni, una carica di Amministratore in un ente pubblico o privato.
- 7.2 Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della fondazione i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 2382 del codice civile. Qualora dette condizioni intervengano successivamente alla nomina, il soggetto decade. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia, dall'autorità di controllo ai sensi dell'art.25 del c.c.

- 7.3 Sono incompatibili con la carica di amministratore della fondazione:
- a) Gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il comune in cui la fondazione ha la propria sede legale, nonché i legali rappresentanti ed i dirigenti delle A.T.S., delle ASST e delle strutture convenzionate con la fondazione;
 - b) I presidenti, gli assessori e i consiglieri delle regioni;
 - c) I Sindaci;
 - d) Gli assessori ed i consiglieri del comune di Pontevico nonché di altri comuni se residenti nel comune di Pontevico o in comuni dove insistono sedi operative o distaccate della fondazione;
 - e) I presidenti di provincia e gli assessori provinciali;
 - f) Gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevano dalla fondazione, in via continuativa o periodica, sovvenzioni o contributi o finanziamenti;
 - g) I consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore degli enti di cui alla lettera f);
 - h) Coloro che hanno lite pendente con la Fondazione o hanno avuto un contenzioso con la Fondazione o dipendenti che hanno subito procedimenti disciplinari o licenziamento.
 - i) Colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente della fondazione, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito.
- 7.4 Le incompatibilità di cui al comma precedente devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore della fondazione. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica; la decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza provvede l'autorità di controllo ai sensi dell'art.25 del c.c.
- 7.5 Ai componenti dell'organo di amministrazione della fondazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 78, comma 2 del decreto legislativo 267/2000.

Articolo 8 - Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ovvero, in caso di inerzia per oltre 15 giorni dal completamento delle nomine, su convocazione del Sindaco di Pontevico.
- 8.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo i termini indicati nel precedente articolo 6.4 entro tale data deve essere predisposta ed



effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

- 9.1 I componenti del consiglio di amministrazione cessano dall'incarico, oltre che per cause naturali, per dimissioni o per decadenza pronunciata dallo stesso organo di amministrazione a seguito di tre assenze ingiustificate consecutive dalle adunanze consiliari o per giusta causa, La deliberazione avente ad oggetto la revoca del consigliere deve essere motivata.
- 9.2 In caso di dimissioni o di decadenza di uno degli amministratori, il Presidente o chi ne fa le veci ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
- 9.3 Gli amministratori nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.
- 9.4 Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio

Articolo 10 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

- 10.1 Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.
- 10.2 La convocazione avviene con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso da parte del destinatario e con un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni rispetto alla data in cui è prevista la relativa seduta. In casi di particolare urgenza e necessità, tale preavviso può essere ridotto a 24 ore. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'orario della seduta e, eventualmente, l'indicazione della seconda convocazione.
- 10.3 Il consiglio di amministrazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la maggioranza dei propri componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consiglieri presenti.
- 10.4 Delle riunioni è redatto apposito verbale, il quale viene sottoscritto da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione che hanno presenziato alla seduta e dal segretario, da inserirsi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
- 10.5 La partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione può avvenire

anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti audio/video collegati possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tale circostanza, la riunione si ritiene tenuta nel luogo in cui sono presenti il soggetto che presiede la riunione ed il segretario.

Articolo 11 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

11.1 Fatte salve le ulteriori previsioni del presente statuto, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del soggetto che ha presieduto la riunione.

Articolo 12 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

12.1 Al consiglio di amministrazione è attribuita l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, della Fondazione e a titolo indicativo e non esaustivo, fatte salve le ulteriori previsioni del presente statuto, il consiglio:

- a) Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- b) nomina il direttore generale della Fondazione, su proposta del presidente, stabilendo i compiti, la natura, la qualifica, le deleghe e responsabilità, la retribuzione dell'incarico;
- c) definisce le linee generali di attività e pone in essere i programmi della Fondazione;
- d) approva il bilancio consuntivo ed i relativi allegati, la relazione di missione e qualsiasi altra forma di rendicontazione prevista dalla legge ed il Bilancio Sociale, ove obbligatorio per legge;
- e) predispone e modifica i regolamenti interni;
- f) nomina su proposta del presidente e revoca (nei casi previsti dalla legge) i componenti dell'Organo di controllo e del Revisore Legale dei Conti stabilendone il compenso;
- g) delibera sui contratti aventi per oggetto gli immobili di proprietà della fondazione
- h) delibera la stipula e la sottoscrizione di contratti e convenzioni con soggetti terzi, stabilendo la misura della partecipazione della Fondazione, l'apporto delle risorse, nonché il compenso degli ulteriori



atti e provvedimenti da esse derivanti;

- i) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e a vendita di immobili, sulla destinazione degli stessi ovvero sulle somme ricavate;
- j) delibera la costituzione ovvero la partecipazione in enti non commerciali per lo svolgimento di attività che siano riconducibili alle finalità statutarie od accessorie e strumentali a queste ultime;
- k) promuove campagne di raccolta fondi in conformità con le norme di legge ed in linea con gli scopi istituzionali della Fondazione, potendo delegare tale attività ad un amministratore o ad un comitato appositamente costituito.
- l) delibera le modifiche statutarie, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto modifiche dello scopo della Fondazione per le quali occorrerà il voto favore unanime dei membri del Consiglio di Amministrazione (fatto salvo il rispetto delle tavole fondative)
- m) delibera sullo scioglimento della Fondazione e sulla devoluzione dei beni che ne compongono il patrimonio con il voto favorevole unanime dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- n) approva rette e tariffe dei servizi erogati dalla Fondazione;
- o) delibera su ogni altra materia all'ordine del giorno che non sia riservata ad altri organi della Fondazione ai sensi del presente statuto.

Articolo 13 - Presidente della Fondazione

- 13.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri nella prima riunione, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio nominando eventualmente procuratori ed avvocati; fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione e pone in essere le relative deliberazioni, esercitando i poteri all'uopo necessari nonché qualsiasi altro potere gli sia delegato.
- 13.2 Il Presidente propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale
- 13.3 Il Presidente propone al consiglio di amministrazione la nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale.
- 13.4 Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi del Direttore Generale della Fondazione.

- 13.5 Il Presidente intrattiene i rapporti con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.
- 13.6 Il Presidente assume, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti di competenza del medesimo organo di amministrazione ritenuti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica dell'organo deliberante entro il termine improrogabile della prima riunione utile, successiva alla data del provvedimento di assunzione.
- 13.7 Il Presidente ha facoltà di delegare specifici incarichi a taluni consiglieri.
- 13.8 Il Consiglio di Amministrazione può revocare il Presidente per comprovate violazioni di legge o di statuto che devono essere esaustivamente indicate nel provvedimento di revoca. La revoca deve essere richiesta da almeno tre consiglieri, e votata all'unanimità da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione (escluso il Presidente).
- 13.9 In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne farà le veci il **Vice Presidente** nominato del Consiglio di Amministrazione. In mancanza o impedimento del Vice Presidente, le funzioni sostitutive sono assunte dal Consigliere più anziano in carica. In caso di parità di anzianità di carica, le funzioni sostitutive sono assunte dal Consigliere più anziano per età.

Articolo 14 - Direttore Generale

- 14.1 Il Direttore Generale, su proposta del Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica per un periodo massimo di tre anni e può essere confermato di triennio in triennio.
- 14.2 Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione.
- 14.3 Egli, in particolare provvede:
- a) alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione,
 - b) all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati.
 - c) alla assunzione del personale necessario per il buon funzionamento delle attività e ne cura la gestione.
 - d) a dare esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;



e) a predisporre il bilancio consuntivo ed i relativi allegati, la relazione di missione e qualsiasi altra forma di rendicontazione prevista dalla legge;

f) a nominare esperti per settori di intervento ovvero comitati tecnici previo informazione al CdA.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà regolamentare i compiti del Direttore Generale e le modalità del loro esercizio attraverso apposito "Regolamento dell'Attività e dei Compiti del Direttore Generale della Fondazione"

14.4 Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario.

Articolo 15 - Organo di controllo

15.1 L'Organo di controllo è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, che può nominare un organo monocratico oppure collegiale. In caso di organo collegiale, il collegio è composto da tre membri effettivi, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2397 e 2399 c.c. Se composto da tre membri, il Consiglio di amministrazione nomina contestualmente anche il Presidente del Collegio stesso.

15.2 L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti, qualora vengano superati i limiti previsti dal codice del Terzo settore per l'obbligatorietà dell'organo di revisione: in tal caso, l'Organo di Controllo deve essere composto interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale (se redatto per obblighi di legge) dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo:

a) vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi della Fondazione,

b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili,

- c) esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo,
- d) esercita il controllo contabile, redigendo apposite relazioni ed effettuando le verifiche di cassa.

- 15.3 Nell'espletamento delle proprie funzioni l'Organo di controllo può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione.
- 15.4 I membri dell'Organo di controllo restano in carica tre esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario di tale periodo e possono essere riconfermati.

Articolo 16 - Revisore Legale dei Conti della Fondazione

- 16.1 Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti monocratico; esso viene nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del Presidente e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali.
- 16.2 Esso dura in carica per tre esercizi, con decorrenza dalla data di nomina, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario di tale periodo e può essere riconfermato. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica fino alla naturale scadenza del precedente incarico.
- 16.3 Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.
- 16.4 Il Revisore Legale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.
- 16.5 Il Revisore Legale redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 16.6 Il Revisore Legale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione: deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo.
- 16.7 Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.
- 16.8 Il Revisore Legale dei Conti resta in carica tre esercizi sino all'approvazione



del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario di tale periodo e possono essere riconfermati.

- 16.9 Non è necessario nominare il Revisore Legale dei Conti nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ha attribuito la Revisione Legale all'organo di controllo (dotato dei necessari requisiti).

Articolo 17 - Libri della Fondazione

- 17.1 La Fondazione, e per quest'ultima ciascun organo per quanto di propria competenza, cura la regolare tenuta dei libri obbligatori, tra cui quelli indicati dall'art. 13 del D. Lgs 117/2017, i quali sono a disposizione presso la sede della Fondazione.

Articolo 18 - Organizzazione e Funzionamento

- 18.1 L'organizzazione dell'attività della Fondazione è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e trasparenza.

Articolo 19 - Estinzione e Trasformazione

- 19.1 La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli articoli 27 e 28 del Codice Civile, nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente. In tal caso il Consiglio di Amministrazione delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.
- 19.2 Dichiarata l'estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore, che procederà allo scioglimento dell'Istituzione ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo.
- 19.3 In caso di scioglimento o di estinzione il patrimonio residuo della Fondazione, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, dovrà essere devoluto ad altri ETS aventi sede legale o operativa a Pontevico o in mancanza nella provincia di Brescia, indicati dal Consiglio di Amministrazione salva diversa destinazione imposta dalla legge
- 19.4 Nel caso in cui la fondazione possa raggiungere i suoi scopi, ma secondo i parametri di legge abbia i requisiti di impresa sociale, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione la fondazione potrà assumere anche detta natura.

Articolo 20 - Vigilanza

- 20.1 La Fondazione e l'attività svolta da quest'ultima sono soggette alla vigilanza da parte delle autorità competenti ai sensi del codice civile e della legislazione speciale.

Articolo 21 - Norme transitorie - Rinvio

- 21.1 Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si fa riferimento alla legislazione generale e speciale e più in particolare alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni.
- 21.2 La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore.
- 21.3 L'attuale Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino e non oltre il 30 giugno 2028, contestualmente all'approvazione dell'esercizio 2027.

[Signature]

[Signature]

